

VERBALE N. 29/2020

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 7^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020-2022. APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 DISPONIBILE A SPESE D'INVESTIMENTO.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Stefano Bigi, in qualità di Organo di Revisione del Comune di Poggio Renatico, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 13/10/2020,

Vista la proposta di delibera consiliare di cui all'oggetto e relativi allegati, pervenutami per l'esame in data 11/11/2020,

RICHIAMATO l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali ed in particolare l'art. 175 "Variazioni al bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di gestione" il quale:

- al comma 1. sancisce che *"Il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento"*;
- al comma 2 sancisce che: *"le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater"*

- al comma 3 sancisce che *"le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno"*;
- al comma 4 sancisce che: *"i sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 73 del 17/12/2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 e relativi allegati,
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 17/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 123 del 20/12/2020 è stato approvato lo stralcio del piano esecutivo di gestione per il triennio 2020-2022 e sono state assegnate le dotazioni finanziarie in termini di competenza per il triennio 2020-2022 e con riferimento al primo esercizio in termini di cassa- ART. 169 D.LGS 267/2000;

RICHIAMATE tutte le delibere di variazione al bilancio 2020-2023 adottate a tutt'oggi dagli organi competenti, come riportate nel testo della proposta di delibera consiliare in esame;

VISTA la necessità per l'ente di procedere con l'adozione di diverse variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, visto anche il termine ultimo del 30 novembre per l'adozione delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 3 del TUEL, fatte salve le variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno";

VISTE le note dei responsabili competenti conservate agli atti dell'ente, di richiesta di variazioni al bilancio 2020-2022, nonché le variazioni proposte a seguito di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, da parte del responsabile dei servizi finanziari, a garanzia degli equilibri di bilancio 2020-2022, come richiamato nell'atto in esame;

VISTA pertanto la necessità dell'ente di provvedere a variazioni ritenute necessarie secondo quanto riportato nell'allegato A e B) alla presente proposta di deliberazione;

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che sarà approvata dal Consiglio Comunale entro il 30 novembre 2020, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio di competenza triennio 2020-2022, da apportare e degli altri allegati previsti per legge;

CONSIDERATO che con la citata proposta di deliberazione l'ente intende applicare altresì una quota di avanzo di amministrazione 2019 disponibile, destinandolo a spese d'investimento, per complessivi € 24.000,00, per acquisto di arredo urbano per le aree verdi comunali e informatizzazione servizi comunali, conservando tuttavia una quota di avanzo disponibile 2019 non applicato per € 199.665,02, a garanzia degli equilibri di bilancio 2020, in fase di rendiconto 2020;

DATO ATTO pertanto che la proposta in esame di deliberazione di variazioni al bilancio di previsione triennio 2020-2022, tra Titoli e Tipologie di entrata e tra Titoli, Missioni e Programmi di spesa, permetterà l'inserimento nel bilancio di previsione 2020-2022 degli stanziamenti necessari per garantire la continuità dei servizi comunali, e degli investimenti come segnalato dai Responsabili dei servizi comunali competenti, concordate con l'Amministrazione comunale ed elencate nei prospetti allegati sotto la lettera A e B) della citata proposta, anche in conseguenza delle modifiche da apportare a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTA la scelta effettuata dall'ente, ritenuta corretta, di accantonamento di una quota del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, al momento non utilizzata dall'ente per minori entrate o maggiori spese al netto delle economie di spesa per l'emergenza da Covid-19, di cui potrà essere eventualmente richiesto il rimborso da parte dello Stato, al termine dei controlli delle certificazioni che gli enti locali dovranno effettuare entro il 30/4/2021;

DATO ATTO tuttavia che le variazioni riguardanti il fondo sopra richiamato, potranno essere effettuate dagli enti entro il 31/12/2020, ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che la quota stanziata nel bilancio di previsione 2020 dell'ente relativa al Fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad € 169.599,08, ed al momento l'ente non ritiene di modificare tale quota ma bensì confermarla, in quanto come dimostrato nell'allegato D) alla proposta di delibera in esame, pur potendo diminuire l'importo inizialmente previsto nel bilancio 2020 per minori entrate iscritte a causa del Covid-19, l'ente intende confermare la cifra stanziata a tutt'oggi, nel bilancio di previsione 2020-2022. Tale conferma risulta assolutamente garante degli equilibri di bilancio di competenza in sede di rendiconto 2020 definiti dai nuovi principi contabili, nonché vista l'incertezza dell'andamento degli incassi comunali a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'ente ha provveduto al fine di garantire al massimo gli equilibri di bilancio a stanziare già nel bilancio di previsione 2020 il 100% della quota risultante di eventuali insoluti, in luogo del 95% concessa dalla normativa vigente;

VISTO che non necessitano modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, in quanto la presente proposta di variazioni al bilancio, non prevede investimenti superiori a 100.000

DATO ATTO che la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) prevede agli art. da 819 a 826, il superamento del Pareggio di bilancio come disposto dalle norme previgenti, fissando le nuove regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ove gli enti locali si considerano in equilibrio a tal fine in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. I comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011, rientranti ai fini del calcolo dell'equilibrio citato.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio generale della gestione di competenza e pertanto un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come evidenziato nell'allegato C) alla proposta in oggetto;

DATO ATTO che la Giunta Comunale dopo l'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto, provvederà all'approvazione delle variazioni agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022, nonché alle necessarie variazioni alle dotazioni di cassa;

SBj

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione avente per oggetto: "7^
VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNIO 2020-2022. APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2019 DISPONIBILE A SPESE D'INVESTIMENTO

li, 17/11/2020

IL REVISORE UNICO
(Dott. Stefano Bigi)

